

LEGGE REGIONALE N. DEL
Regione Umbria

**“Piano regolatore generale degli
acquedotti, approvazione degli
aggiornamenti e delle varianti ”**

TITOLO I
Le norme generali

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La presente legge, in conformità alle modifiche al Titolo V della Costituzione e ai principi fondamentali desumibili dal disposto dell'art. 90 comma 2, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, dell'art. 8 punto 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e delle altre fonti normative in materia, stabilisce le procedure per l'approvazione degli aggiornamenti e delle varianti al piano regolatore generale degli acquedotti (P.R.G.A).
2. Il P.R.G.A aggiornato e modificato ai sensi dell'art. 6 della presente legge è denominato piano regolatore generale degli acquedotti regionale (P.R.G.A.R)
3. Il P.R.G.A.R ha come obiettivo la programmazione, il risparmio e il rinnovo della risorsa, l'equa ripartizione e la salvaguardia, in termini sia quantitativi che qualitativi, della stessa, al fine di preservare i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

ARTICOLO 2
(Contenuti del Piano)

1. Il P.R.G.A.R tiene conto:
 - a) dello stato di attuazione del P.R.G.A approvato;
 - b) della individuazione delle opere di captazione e di adduzione, dislocazione e disponibilità delle risorse idriche sul territorio regionale;

- c) analisi delle tendenze evolutive e delle previsioni demografiche del territorio e determinazione del fabbisogno idropotabile;
2. Il P.R.G.A.R, in conformità a quanto indicato al precedente comma, individua:
- a) le modalità di riorganizzazione del sistema acquedottistico e la definizione, anche su base cartografica, dei principali schemi di adduzione;
 - b) le fonti di approvvigionamento da riservare;
 - c) le azioni e misure per il conseguimento della riduzione dei consumi e del risparmio idrico.

ARTICOLO 3

(Competenze)

1. L'aggiornamento e le modifiche al P.R.G.A.R sono di competenza della Regione, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali e acquisito il parere delle Autorità di Bacino nell'ambito degli artt. 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

ARTICOLO 4

(Aggiornamento del Piano)

1. L'Amministrazione regionale, ai fini dell'aggiornamento del P.R.G.A.R, avvia organici piani di studio e di ricerca, raccoglie ed aggiorna i dati relativi alla consistenza delle reti di acquedotto e delle fonti di approvvigionamento, con la collaborazione delle Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali (A.A.T.O), delle Autorità di Bacino e dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (A.R.P.A).

ARTICOLO 5

(Elaborati del Piano)

1. Il P.R.G.A.R è redatto con riferimento alle unità territoriali di base rappresentate dagli Ambiti Territoriali individuati ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1997, n.43.

2. Il P.R.G.A.R consta essenzialmente dei seguenti elaborati:

- a) relazione generale illustrativa contenente:
 - 1. i criteri seguiti per la compilazione del Piano;
 - 2. la situazione idrica attuale per ogni Ambito;
 - 3. la determinazione dei fabbisogni idropotabili;
 - 4. la individuazione delle risorse idriche.
- b) cartografia con la rappresentazione delle risorse utilizzate e da utilizzare, degli schemi dei principali sistemi acquedottistici;
- c) elenco delle risorse idriche da riservare;
- d) indice riepilogativo, per Ambito, con l'indicazione, per Comune, del fabbisogno idrico prevedibile da acquedotti esistenti e da nuovi acquedotti.

ARTICOLO 6

(Procedura per l'approvazione del Piano)

1. Il progetto di P.R.G.A.R, sentite le Province e acquisito il parere delle Autorità di Bacino competenti, è adottato dalla Giunta Regionale.
2. Il Presidente della Giunta Regionale provvede a darne notizia tramite il Bollettino Ufficiale con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità ove chiunque sia interessato possa prenderne visione e consultare la documentazione relativa. Il progetto di P.R.G.A.R è altresì trasmesso ai Comuni, al Consiglio delle Autonomie Locali e alle Autorità d'Ambito Territoriali.
3. Osservazioni sul progetto di P.R.G.A.R sono inoltrate alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
4. La Giunta Regionale, valutate le osservazioni presentate, adotta entro i successivi 60 giorni, il Piano e lo trasmette al Consiglio Regionale.
5. Il P.R.G.A.R è approvato con delibera del Consiglio Regionale ed entra in vigore dal momento della sua pubblicazione, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale.

ARTICOLO 7

(Durata e modifiche del Piano)

1. Il P.R.G.A.R è sottoposto:
 - a) al 2015: alla verifica tra le previsioni di piano e l'attuazione dello stesso;
 - b) al 2040: alla verifica degli elementi strategici del Piano e delle portate da riservare presso le fonti di approvvigionamento prescelte;
2. Il P.R.G.A.R è sottoposto a revisione ogni qualvolta mutino i principi fondamentali della pianificazione nazionale o regionale nel settore delle risorse idriche e della difesa del suolo e siano attuati o modificati i piani di bacino.
3. La procedura per la revisione e le modifiche dell'aggiornamento del Piano è quella prevista all'art. 6 della presente legge.
4. La Giunta Regionale, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi, può autorizzare, per sopravvenute ragioni collegate a situazioni di emergenza

ambientale o di calamità naturali, nuovi prelievi, integrativi o sostitutivi, non ricompresi nel P.R.G.A.R e comunque nei limiti della portata complessiva riservata a ciascuna A.A.T.O.

5. Le autorizzazioni di cui al comma 4, costituiscono varianti al Piano stesso e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

ARTICOLO 8

(Acque riservate e revisione delle concessioni)

1. Il P.R.G.A.R approvato dispone il vincolo totale o parziale delle riserve idriche individuate e indica la quantità della risorsa idrica da utilizzare e i destinatari.
2. L'utilizzo delle acque riservate, così come individuate dal P.R.G.A.R, è subordinato all'acquisizione del provvedimento di concessione.
3. Ai sensi dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che assicura la primaria destinazione delle risorse idriche all'uso umano, è escluso l'obbligo della corresponsione dell'indennizzo, a qualsiasi titolo dovuto, così come disciplinato dall'art. 45 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
4. Le Province, nell'ambito del procedimento istruttorio per l'utilizzo delle acque riservate dal P.R.G.A.R, provvedono, ove necessario, alla revisione delle concessioni esistenti impartendo prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative ai prelievi in atto, nel rispetto del disposto di cui al comma 3, fatta salva l'eventuale riduzione del canone di concessione.

ARTICOLO 9

(Risparmio idrico)

1. La Giunta Regionale, entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, emana, sentite le A.A.T.O, un regolamento che definisce il complesso delle misure per

il risparmio idrico, al fine di garantire il razionale utilizzo delle risorse, sia superficiali che profonde, nel quadro delle azioni volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'art. 3 comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

ARTICOLO 10

(Controllo e monitoraggio)

1. Le Province, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla verifica del rispetto delle disposizioni impartite con i disciplinari di concessione ed in particolare sulle modalità e quantità dei prelievi e sul rilascio del minimo deflusso vitale, fornendo annualmente i risultati di tale attività alla Regione.
2. La Regione affida all'A.R.P.A. il monitoraggio quantitativo delle principali risorse idriche individuate con il P.R.G.A.R., a tal fine entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale stabilisce le modalità di monitoraggio, di comunicazione e di trasmissione dei dati validati.
3. L'A.R.P.A. provvede al rilevamento dello stato quantitativo delle risorse idriche, attraverso il monitoraggio di portate sorgive e livelli piezometrici, nonché dei principali prelievi ad uso idropotabile individuati nel P.R.G.A.R.

ARTICOLO 11

(Proprietà delle reti ed impianti afferenti al Servizio Idrico Integrato)

1. **Le reti, le opere, gli impianti e le canalizzazioni destinate all'esercizio del Servizio Idrico Integrato, così come definito dall'art.1 comma 1 lett. a), della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43, sono beni pubblici e inalienabili;**
2. **Le Autorità d'Ambito costituite in forma consortile, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge regionale 5 dicembre 1997 n.43, sono titolari, dal momento della loro costituzione,**

di tutte le dotazioni, di cui al comma precedente, atte a garantire, nel proprio ambito territoriale, il Servizio Idrico Integrato;

- 3. Le Autorità d'Ambito assegnano in dotazione al gestore, individuato secondo la normativa vigente, le reti, le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al comma 1 dietro corrispettivo di un canone di concessione, così come previsto dagli artt. 6 e 7 della legge regionale 5 dicembre 1997 n.43, che ricomprende anche l'uso delle dotazioni affidate al gestore;**
- 4. Per la realizzazione di reti, opere, impianti e canalizzazioni, destinate all'esercizio del Servizio Idrico Integrato, le A.A.T.O. esercitano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, le funzioni ed i poteri di autorità espropriante.**

ARTICOLO 12

(Norme finanziarie)

1. Per il finanziamento degli oneri connessi all'attuazione dell'art. 4 della presente legge, viene istituito apposito capitolo di spesa del bilancio regionale, nel quale vengono trasferite parte delle risorse, derivanti dalla riscossione dei canoni di derivazione di acque pubbliche, individuate in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

ARTICOLO 13

(Norme finali)

1. I prelievi, le opere di captazione, adduzione e distribuzione, atte a garantire il servizio idropotabile nel territorio regionale devono rispondere ai contenuti, vincoli e previsioni del P.R.G.A.R.

ARTICOLO 14

(Norme transitorie)

1. Dalla data di adozione del progetto di Piano, da parte della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 6 della presente legge e sino alla data di approvazione definitiva del Piano, da parte del Consiglio Regionale, le acque, che il progetto di Piano prevede di utilizzare, sono riservate ai sensi dell'art. 51 del regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775.
2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del P.R.G.A.R, le A.A.T.O verificano la coerenza dei Piani d'Ambito, di cui all'art. 8 comma 2 lett. d e all'art. 12 comma 2 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43, con le previsioni ed i contenuti del P.R.G.A.R e provvedono, entro i successivi 3 mesi, all'eventuale aggiornamento dei rispettivi Piani d'Ambito.